APPROFONDIMENTO CIVILE

Avvocati ancora puniti, ricorso troppo lungo, condanna al massimo delle spese (Cass. n. 802/2026)

Data pubblicazione: 19/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La Cassazione, con l'ordinanza n. 802/2026, torna[1] a bacchettare gli avvocati, questa volta sanzionando **la violazione del principio di sinteticità degli atti**, introdotto e rafforzato dalla **Riforma Cartabia**. Non con una declaratoria "di stile", ma incidendo **sulla liquidazione delle spese di giudizio**, portate **al massimo dello scaglione di riferimento**.

IL FATTO

La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione dichiarato **inammissibile** per plurimi profili. Tuttavia, l'aspetto realmente innovativo dell'ordinanza n. 802/2026 non risiede tanto nell'esito del giudizio, quanto nella **statuizione sulle spese**.

Per la Suprema Corte che il ricorso:

- superava **ampiamente** i limiti dimensionali fissati dal **D.M. n. 110/2023** (circa **120 pagine e oltre 200.000 caratteri**);
- non conteneva **alcuna motivazione** idonea a giustificare la deroga ai limiti;
- risultava, peraltro, **inammissibile nel merito**, rendendo la lunghezza non solo eccessiva, ma addirittura neanche strumentale rispetto al raggiungimento di un risultato positivo.

In applicazione dell'**art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c.**, la Cassazione ha proceduto quindi ad una **decisione "punitiva" delle spese**, liquidandole **ai valori massimi** dei parametri, proprio in ragione della violazione del principio di chiarezza e sinteticità.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ DOPO LA RIFORMA CARTABIA

. La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ricostruisce il quadro normativo:

- **art. 121 c.p.c.**, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, per il quale tutti gli atti devono essere **chiari e sintetici**;
- **art. 46 disp. att. c.p.c.**, che introduce i **limiti dimensionali** degli atti;
- **D.M. n. 110/2023**, che fissa i **parametri tecnici** (numero di caratteri, formato, margini, interlinea);
- finalità dichiarata: **ragionevole durata del processo** e **leale collaborazione tra le parti e il giudice**.

La Cassazione precisa un punto essenziale:

la mera violazione dei limiti dimensionali **non determina automaticamente l'inammissibilità**, ma **può comportare una sanzione economica** in sede di regolazione delle spese.

CONCLUSIONI

Per gli avvocati, il messaggio è inequivoco: **scrivere meno, scrivere meglio, scrivere utile** non è solo buona tecnica difensiva, ma **un obbligo giuridico**, la cui violazione comporta conseguenze concrete.

Tutto corretto, ma quando, invece – e non succede affatto di rado - sono i provvedimenti dei Magistrati a non essere chiari, ma, invece, dispersivi e caotici?

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati